

**PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO  
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

**D.M. 18/02/2013**

<b>1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1° superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione nonché da contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>3) Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della Legge n. 183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del TUEL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 444 della legge 24/12/2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con alienazione di beni patrimoniali, oltre di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

Art. 242, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 **Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari**  
Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera p), legge n. 213 del 2012)